



**Allegato 4**  
**(articolo 11, comma 1)**

**ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI**

**ONERI INTRODOTTI (\*)**

<b>1) Domanda di agevolazione</b>			
Riferimento normativo interno	DM 10/02/22, art. 9 e presente DD, art. 3		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa proponente presenta al Soggetto gestore apposita domanda, corredata di allegati, aventi i contenuti generali di cui all'art. 3, comma 3, del presente DD e da articolare secondo gli schemi che saranno resi disponibili sul sito del Soggetto gestore ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)) e sul sito internet del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)). Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- piano d'investimento;
- dichiarazione d'atto notorio concernente i dati contabili dell'impresa;
- le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta di informazioni antimafia;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;
- nel caso in cui l'impresa proponente sia associata o collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
- eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere redatti secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 3, lettera g), del presente DD;
- qualora siano presenti spese per opere murarie, computo metrico estimativo delle opere murarie ed assimilate redatto da un tecnico abilitato;
- nel caso dei programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale, documentazione probatoria idonea, nell'ambito dell'attività di valutazione dell'istanza, alla definizione del punteggio inerente all'indicatore "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'articolo 9, comma 4, e all'Allegato 5, lettera c), del decreto ministeriale, costituita, in particolare, dai seguenti documenti:
  - a) per i programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa:

\* Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.

- relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata contenente le informazioni necessarie a verificare il risparmio energetico conseguibile attraverso il programma di investimento;

- nel caso di imprese energivore, diagnosi energetica in corso di validità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014;

b) per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea, perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, attestante la capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici";

c) copia delle certificazioni ambientali di cui al punto i.3) del decreto direttoriale eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda, accompagnata dalla dichiarazione di impegno da parte dell'impresa proponente al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data.

La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Investimenti sostenibili 4.0" del sito web del Soggetto gestore secondo le modalità indicate nell'articolo 3 del presente DD.

## 2) Richiesta di erogazione

Riferimento normativo interno	DM 10/02/2022, art. 10 e presente DD, art. 6, 7 e 8.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste relative a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25 per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le condizioni di ammissibilità relative ai costi e le indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle spese sono riportate nell'allegato 3 del presente DD.

La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento e, ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi a ciascuna richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento entro i termini di cui all'articolo 10, comma 4, del DM 10/02/2022.

La richiesta di erogazione deve essere presentata secondo le procedure che saranno indicate nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito del Soggetto gestore [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it) ed essere corredata della documentazione giustificativa delle spese e della documentazione occorrente alle verifiche del Soggetto gestore. L'ultima richiesta di erogazione è corredata, altresì, di una relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento e di una dichiarazione relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d'acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione.

Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione deve essere indicata la modalità prescelta di erogazione dell'agevolazione che non potrà essere modificata nel corso della realizzazione

del programma di investimento, optando per l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato, intestato all'impresa beneficiaria ovvero per l'apertura di un conto corrente vincolato.

Tale seconda modalità di erogazione è disciplinata anche dalle disposizioni contenute nella convenzione stipulata tra il Ministero, l'Agenzia e l'Associazione bancaria italiana (ABI) in cui viene regolato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente. Ai fini di consentire ai soggetti beneficiari di effettuare la scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni, l'elenco delle banche aderenti alla convenzione è riportato nei siti del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), dell'ABI ([www.abi.it](http://www.abi.it)) e dell'Agenzia ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)).

### 3) Comunicazione di eventuali variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia

Riferimento normativo interno	DM 10/02/2022, art. 11, comma 1, lettera g) e presente DD, art. 6, comma 11.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare eventuali variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, ai sensi dell'art.85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento.

### 4) Comunicazione delle variazioni soggettive

Riferimento normativo interno	DM 10/02/2022, art. 13 e presente DD art. 9.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Nel caso di variazioni dell'impresa beneficiaria a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Al fine di consentire la valutazione da parte del Soggetto gestore dell'ammissibilità del subentro, il nuovo soggetto provvede a comunicare tempestivamente allo stesso la variazione intervenuta, inoltrando, unitamente a circostanziata richiesta di subentro, una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dall'impresa beneficiaria in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda stessa, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro. Nei casi in cui l'impresa originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all'atto societario che ha determinato la variazione, la stessa rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute.

Le variazioni che si verificano successivamente all'avvenuta erogazione dell'ultima quota di agevolazione sono oggetto di semplice comunicazione al Soggetto gestore accompagnata dalla dichiarazione resa dal soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa, anche in relazione al mantenimento dei beni agevolati.

<b>5) Eventuale comunicazione delle variazioni oggettive</b>			
Riferimento normativo interno	DM 10/02/2022, artt. 11, comma 1, lett. a), e 14, comma 3, lettera a), e presente DD, art. 9		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimento approvato tali da determinare il venir meno del raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

Il Soggetto gestore provvede alla valutazione di variazioni diverse da quelle sopra riferite nell'ambito dell'esame dei SAL. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte dell'impresa beneficiaria.

Ai fini del rispetto dell'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare al Soggetto gestore la sostituzione dei beni strumentali divenuti obsoleti o inutilizzabili per i quali ha proceduto alla sostituzione.

<b>6) Trasmissione della documentazione attestante l'attivazione del codice ATECO per l'unità produttiva agevolata</b>			
Riferimento normativo interno	DM 10/02/2022, artt. 10, comma 6 e 14, comma 1, lettera c)		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





Le imprese beneficiarie sono tenute, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo, a dimostrare l'avvenuta attivazione, per l'unità produttiva agevolata, del codice di attività economica (ATECO) a cui è finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese.

<b>7) Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate</b>			
Riferimento normativo interno	DM 10/02/2022, art. 11, comma 1, lettera c) e presente DD, art. 10, comma 2.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma d'investimento e, in ogni caso, secondo le modalità previste dall'art. 140 del regolamento (UE) 1303/2013.

### 8) Trasmissione di informazioni e dati

Riferimento normativo interno	DM 10/02/2022, art. 11, comma 1, lettera e) e presente DD, art. 10, comma 2.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

L'impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

### 9) Osservanza degli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute

Riferimento normativo interno	DM 10/02/2022, art. 11, comma 1, lettera h) e lettera j) e presente DD, art. 10, comma 2.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

L'impresa beneficiaria è tenuta ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. Ai predetti fini, le imprese beneficiarie sono tenute a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla predetta disciplina.

L'impresa beneficiaria è, altresì, tenuta ad aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

<b>10) Obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'Allegato XII al Regolamento (UE) 1303/2013</b>			
Riferimento normativo interno	Presente DD, art. 10, comma 2, lett a).		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

L'impresa beneficiaria è tenuta rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'Allegato XII al Regolamento (UE) 1303/2013, tenuto conto di quanto disposto in merito dall'articolo 10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017 e avvalendosi delle apposite linee guida disponibili al seguente link: [http://www.ponic.gov.it/sites/PON/linee\\_guida\\_beneficiario/PONIC\\_](http://www.ponic.gov.it/sites/PON/linee_guida_beneficiario/PONIC_)

<b>11) Altri adempimenti</b>			
Riferimento normativo interno	DM 10/02/2022, art. 11, comma 1, lettere b), d), f), i) e presente DD, art. 10 comma 2.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Il soggetto beneficiario è tenuto a effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e riconducibilità ai titoli di spesa per cui è stato richiesto il contributo.

Il soggetto beneficiario è tenuto a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dello sviluppo economico, dal Soggetto gestore, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia.

Il soggetto beneficiario garantisce che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata atta a tenere separate tutte le transazioni relative al programma di investimenti agevolato, ferme restando le norme contabili nazionali.

Il soggetto beneficiario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico.